

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

CIG 640125638F

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l'appalto dei servizi di assistenza domiciliare nel territorio del comune di San Stino di Livenza secondo gli impegni e le modalità di seguito indicati.

Art. 2 – ARTICOLAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa s'impegna a fornire un numero di operatori adeguato a far fronte alle necessità evidenziate programmaticamente dal Comune di San Stino di Livenza ed indicate ai successivi artt.6 e 7 del presente capitolato.

L'impresa, comunque, assicurerà, a garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la sostanziale continuità del rapporto d'impiego con il personale interessato dal presente Capitolato già dipendente della gestione uscente.

L'impresa s'impegna a sostituire, i propri operatori assenti per ferie malattie e permessi etc. , in accordo con il Comune di San Stino

Qualora l'impresa, anche a causa di eventi non prevedibili, non fosse in grado di garantire continuità di servizio presso l'utenza, è tenuta ad informare il Comune con la massima tempestività. In ogni caso l'impresa si obbliga a ripristinare la regolarità delle prestazioni nel più breve tempo possibile, entro e non oltre le 24 ore.

Ai sensi della Legge 146 del 12.06.1990, in caso di proclamazione dello sciopero del personale, l'impresa s'impegna a garantire i servizi essenziali, concordandone le modalità con l'Ufficio dei servizi sociali del Comune.

L'impresa designa un responsabile del coordinamento del servizio, sempre reperibile, che fungerà da interlocutore nei confronti dell'Ufficio dei servizi sociali del Comune.

ART. 3 – PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MAFIOSA


La documentazione antimafia, relativa all'impresa aggiudicataria, verrà acquistata ai sensi degli art. 82 e segg. del D.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e s.i.m, prima della stipula del contratto. Fino all'acquisizione della suddetta documentazione, ogni atto di aggiudicazione è da ritenersi del tutto provvisorio.

Qualora emergesse la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 7 del citato decreto legislativo, non si procederà alla stipula del contratto e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto.

Qualora l'impresa aggiudicataria risultasse nelle condizioni di cui sopra, di esclusione dalla possibilità di contrattare con la stazione appaltante, quest'ultima si riserva di aggiudicare al concorrente che si sia qualificato con il punteggio immediatamente più basso ovvero di indire una nuova gara.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di appalto dei servizi in questione, che avrà durata triennale. Nondimeno l'impresa è obbligata a disimpegnare i servizi alle stesse condizioni contrattuali per i due mesi successivi alla data di scadenza, nel caso che, a quella data, non si sia giunti al formale affidamento del servizio per il periodo successivo.



Il contratto potrà essere rinnovato una sola volta per i tre anni successivi, previa adozione di apposito atto da comunicarsi all'impresa aggiudicataria almeno un mese prima della scadenza e qualora lo consenta la vigente normativa; in mancanza di espresso rinnovo il contratto cesserà di avere effetto alla sua scadenza naturale.

Art. 5 FINALITA'

Per assistenza domiciliare s'intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente. La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.

Gli obiettivi del servizio sono in particolare:

- a) la permanenza della persona nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso ad ospedalizzazioni improprie ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali;
- b) la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- c) la conservazione ed il recupero dell'autonomia personale, dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed, in generale, il miglioramento della vita di relazione;
- d) il supporto in situazioni di emergenza familiare;
- e) la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno ed il miglioramento della qualità della vita in generale.

Art.6 PRESTAZIONI

L'impresa aggiudicataria deve provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.


Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale sono, in via generale, le seguenti: .

□ PRESTAZIONI RIFERITE AL CONTESTO DI VITA DELL'UTENTE

1. aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche;
2. cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie (camera, cucina e bagno);
3. cambio e lavaggio della biancheria;
4. preparazione o distribuzione dei pasti;
5. acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari;
6. indicazione sulle corrette norme igienico sanitarie;
7. interventi volti a favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extrafamiliare;
8. stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione;
9. coinvolgimento di parenti, amici, vicini;
10. rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio;
11. svolgimento di piccole commissioni;
12. disbrigo di pratiche varie;
13. aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche amministrative, pensionistiche e previdenziali di interesse dell'utente;
14. aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono. Elettrodomestici, autobus etc..)
15. interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine e di emarginazione, quali la compagnia., l'aiuto nel favorire le relazioni amicali e parentali, informazioni circa i servizi presenti nel territorio; aiuto per un corretto utilizzo dell'eventuale servizio di telesoccorso;
16. ogni altra prestazione socio - assistenziale atta a rispondere al bisogno.

□ PRESTAZIONI RIFERITE ALLA PERSONA NEL PROPRIO DOMICILIO

1. aiuto nell'attività della persona;
2. aiuto ad alzarsi dal letto;
3. pulizia e cura personale, comprese prestazioni di podologia (cura ed igiene del piede);
4. vestizione;



5. assunzione dei pasti;
6. corretta deambulazione;
7. uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
8. mobilitazione di persona costretta a letto;
9. aiuto volto alla tutela igienico sanitaria;
10. prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali;
11. rilevamento della temperatura e del polso, assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione di sintomi e malattie;
12. segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso delle attività e di problemi che comportino interventi e programmi esterni;
13. trasporto, consegna e somministrazione di pasti caldi al domicilio di utenti che non siano in grado di provvedervi da soli, da prelevare presso il ristoranti, ditte convenzionate o centri di cottura comunali;
14. accompagnamento dell'utente presso strutture sociali e sanitarie per cura, visite mediche, prelievi, controlli, per la tenuta dei contatti con il medico di base e gli operatori sanitari dell'AULSS 10;
15. accompagnamento dell'utente per attività ricreative e culturali, per l'effettuazione della spesa, per il mantenimento dei rapporti parentali, amicali etc., nonché per l'accesso ad uffici pubblici e lo svolgimento di pratiche amministrative urgenti e/o necessarie;
16. cura del servizio di lavanderia e stireria, eventualmente disposto dall'Amministrazione comunale in caso di particolare difficoltà e bisogno dell'utente, ed effettuato con mezzi del Comune o da lavanderie pubbliche o da ditte convenzionate.

□ **PRESTAZIONI AGGIUNTIVE STRAORDINARIE**

1. pulizie straordinarie, da effettuarsi anche con l'uso di macchinari e piccola manutenzione al domicilio dell'utente;
2. aiuto in caso di ricovero presso strutture sanitarie o residenziali(cambio biancheria, disbrigo pratiche urgenti etc.);

Per le prestazioni aggiuntive verrà di volta in volta concordato il relativo prezzo, con riferimento analogico a quelli delle prestazioni che già formano oggetto dell' appalto.

□ **VEICOLI**

L'Impresa è tenuta a mettere a disposizione almeno due autovetture per gli spostamenti del personale con riferimento alle prestazioni suddette

Gli autoveicoli dovranno godere di adeguata copertura assicurativa anche verso terzi trasportati .

Tutte le spese di gestione degli autoveicoli: carburante, assicurazione, bollo auto, manutenzioni sono a carico dell'impresa .

L'onere relativo alla fornitura delle vetture sarà ricompreso nel prezzo orario dell'offerta economica.

Art. 7 DESCRIZIONE ED ORARIO DEI SERVIZI

La ditta mette a disposizione la prestazione d'opera di :

- n. 3 addetti all' assistenza per un impiego pari, di norma, a 36 ore settimanali ciascuno;
- il monte ore annuo è stimato complessivamente in un massimo di 6.000 ore
- le ore eccedenti le 36 ore settimanali per ciascun operatore saranno attivate **solo su eventuale richiesta dell'Assistente Sociale del Comune per fronteggiare, di volta in volta, situazioni di emergenza o interventi di Assistenza Domiciliare Integrata.** e comunque, nel limite massimo del monte ore annuo .


Il personale che verrà impiegato dovrà essere in possesso di attestato di qualifica conseguito con la frequenza a corsi di formazione abilitanti, ai sensi della L.R. 20 del16/08/2001 .

Le prestazioni di cui al presente capitolato verranno svolte di norma in orario diurno, indicativamente nella fascia oraria tra le 7,30 e le 20,00. Il servizio dovrà essere effettuato nell'arco di 6 giorni settimanali, compresi i pre festivi. Può essere richiesta, inoltre, la copertura di interventi d'emergenza notturni sulla base di situazioni caratterizzate da un bisogno improvviso, urgente e temporaneo di protezione, assistenza , mantenimento.

Per prestazioni eventualmente richieste in giorni festivi e/o orari notturni, il corrispettivo orario stabilito sarà aumentato del 30%.

Viene considerato tempo di servizio:

- quello impiegato e preventivamente autorizzato per riunioni ed incontri con assistenti sociali, purchè attinenti agli indirizzi generali, alla trattazione dei casi ed alle verifiche periodiche;



- quello impiegato negli spostamenti di accompagnamento degli utenti per funzioni previste dal presente capitolato.

Ogni prestazione straordinaria dovrà essere autorizzata per iscritto dal responsabile del servizio comunale, salvi casi assolutamente urgenti e motivati.

La cooperativa è tenuta a sospendere prestazioni straordinarie che risultassero non debitamente autorizzate.

Art. 8 MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Gli interventi di assistenza domiciliare sono programmati dall'assistente sociale del Comune d'intesa con l'impresa affidataria.

In collaborazione tra loro, l'assistente sociale del Comune ed il coordinatore responsabile designato dall'impresa, stilano una proposta di piano di assistenza individualizzato. Tale piano comprende, in funzione degli obiettivi assistenziali individuati, l'indicazione e la durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i contenuti dell'intervento stesso.

Le prestazioni vengono quindi erogate dall'assistente domiciliare secondo il piano di lavoro specifico concordato, che viene sottoposto a verifica mensilmente con il coordinatore, l'assistente sociale del Comune e gli Uffici dell'Aulss 10 qualora si tratti di interventi integrati.

Il responsabile designato dalla ditta deve segnalare all'Ufficio dei servizi Sociali del Comune, ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del progetto d'intervento individuale.

La sospensione o chiusura dell'intervento è in ogni caso disposta dall'assistente sociale del Comune, sentito il responsabile designato dalla ditta.

Spetta all'impresa aggiudicataria:

- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, la modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- verificare gli aspetti tecnico-operativi degli assistenti domiciliari;
- partecipare periodicamente alle verifiche sull'andamento del servizio;
- organizzare corsi di aggiornamento a suo completo carico;
- svolgere riunioni, fuori dall'orario di servizio e senza compenso da parte dell'Amministrazione comunale, per coordinare il gruppo di assistenti domiciliari;
- collaborare, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i Servizi dell'Aulss e di altri enti presenti nel territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzate di volontariato ;
- trimestralmente trasmetterà una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio.
- provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del servizio e di ogni altro materiale di cui gli assistenti domiciliari indicheranno la necessità;
- fornire al proprio personale ed a proprie spese apparecchi cellulari per le comunicazioni di servizio.

La ditta affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile coordinatore del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dei Servizi sociali del Comune;

Nominativo, curriculum e professionalità di tale responsabile saranno comunicati all'ente appaltante in sede di presentazione dell'offerta e saranno oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 8 del Capitolato.

Art. 9 CARTELLA E SCHEDA UTENTE

Per ogni utente del servizio deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati personali socio-economici e familiari. La cartella conterrà copia del piano d'intervento individuale e sintetizzerà il tipo d'intervento e di prestazione rogate, l'operatore incaricato, i tempi previsti.



Sulla cartella andranno registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti mensili.

La cartella è predisposta dall'assistente sociale, in collaborazione con il responsabile designato dalla ditta.

Ogni operatore addetto all'assistenza dovrà, inoltre, compilare quotidianamente una scheda per ogni utente, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente controfirmata dall'utente stesso.

Art. 10 COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. La ditta si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

Gli operatori devono, inoltre, attenersi a quanto segue:

- far firmare agli utenti le schede individuali relative al servizio prestato;
- avvertire l'Assistente Sociale o l'Ufficio dell'eventuale assenza dell'utente;
- non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato senza opportuna autorizzazione dell'assistente sociale del Comune;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

E' fatto assoluto divieto al personale della ditta di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di utenti o loro parenti.

L'assistente sociale del Comune ha la facoltà di chiedere l'allontanamento, con specifica motivazione, di quei lavoratori che arrechino grave disservizio.

Art. 11 – PREZZO DEI SERVIZI – PAGAMENTI

Il prezzo dei servizi sarà quello per il quale è intervenuta l'aggiudicazione.

Le fatture saranno mensili ed indicheranno il corrispettivo per le ore effettivamente svolte dal personale impiegato con pagamento a sessanta giorni.

I limiti minimi o massimi di impiego andranno programmati ogni mese con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune e determinati sulla base delle effettive esigenze relative ai bisogni dell'utenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva di riconsiderare l'impiego di detto personale, o di una parte di esso, qualora venisse meno o aumenti il fabbisogno per cause indipendenti dalla volontà dell'Ente e relative a variazioni quantitative dell'utenza o a specifiche esigenze qualitative relative agli interventi.

Art. 12 – PERIODO DI PROVA

Il Comune si riserva la facoltà di rendere definitiva l'aggiudicazione del servizio dopo due mesi decorrenti dall'effettivo espletamento del medesimo, considerando tale bimestre quale periodo di prova.

L'accertamento del buon esito della prova è espresso dal Comune, anche tacitamente, se a titolo confermativo ed in ogni caso ad insindacabile giudizio della medesima. Inoltre il Comune si riserva la facoltà di recessione anticipata rispetto alla prevista scadenza qualora ricorrano validi motivi e con preavviso inviato alla ditta aggiudicataria, con lettera raccomandata AR., di giorni 30.

L'impresa durante il periodo di prova deve dimostrare, a pena di risoluzione del contratto, di svolgere i servizi secondo le necessità e caratteristiche espresse nel Capitolato senza alcuna modifica del medesimo.

Ogni impresa dovrà prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione delle prestazioni richieste e, nell'offerta, dovrà espressamente dichiararlo: nell'offerta dovrà altresì essere



dichiarata la piena conoscenza ed accettazione incondizionata di tutte le clausole generali e particolari che regolano il servizio e di ritenere l'offerta proposta remunerativa.

Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà presentare cauzione definitiva mediante costituzione di fideiussione bancaria o assicurativa pari a 10% del valore dell'appalto.

La cauzione sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto ed, in ogni caso, non prima che siano definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra pendenza.

Art. 14 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA, ASSICURAZIONI, OSSERVANZA DI NORME CONTRATTUALI E ANTIFORTUNISTICHE

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di tutte le forme di tutela e di assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro e malattia professionali, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).

L'impresa è tenuta altresì, al versamento dei contributi normativamente messi a carico del datore di lavoro.

L'impresa impiegherà per l'esecuzione dei lavori proprio personale inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contratti collettivi del lavoro. L'impresa aggiudicataria è tenuta nei riguardi del personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, a dare piena ed integrale applicazione al contratto nazionale del settore ed ai contratti integrativi territoriali e provinciali vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali.

L'Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere all'impresa appaltatrice ed al personale di questa nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o che l'impresa appaltatrice o il suo personale dovessero causare a terzi.

A tal proposito la ditta appaltatrice è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 15 – DIVIETO DI SUB-APPALTO

Senza apposita autorizzazione del Comune e' fatto espresso divieto all'impresa aggiudicataria di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto dell'appalto, sotto pena di rescissione del contratto e rifusione al Comune dei conseguenti danni e spese.

In tal caso, come per altre eventuali inadempienze della ditta aggiudicataria, il Comune avrà diritto, senza particolare formalità o denuncia, oltre alla semplice notifica amministrativa, di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e salvo il risarcimento di maggiori danni.

Art. 16 – SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Con la conclusione del contratto è implicita la dichiarazione che l'assuntore, esaminati i documenti e le condizioni dei servizi nonché visitati i luoghi di lavoro, ove previsti, è nella piena conoscenza delle entità delle prestazioni e delle difficoltà della loro esecuzione.

Art. 17 – RAPPORTI TRA IMPRESA AGGIUDICATARIA E COMUNE

L'impresa aggiudicataria metterà a disposizione del Comune un responsabile tecnico che avrà l'obbligo di collaborare strettamente con l'Amministrazione per la supervisione e le eventuali esigenze del servizio.

Per ogni difformità rispetto a quanto stabilito dal presente Capitolato, o variazione di direttive impartite dal Comune al fine di una migliore esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, verranno applicate penali in denaro e precisamente per ogni inadempimento l'importo da € 100,00 ad € 300,00, che verrà automaticamente trattenuto dal Comune sul pagamento del canone mensile.

E' fatta salva, comunque, la rescissione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva, per i casi ritenuti di più gravi inadempienze, ad insindacabile giudizio del Comune.



L'irrogazione delle penali come pure, se in caso, la rescissione del contratto, saranno comunicate alla ditta con lettera raccomandata AR.. In ogni caso dopo l'irrogazione di tre penalità il successivo inadempimento comporterà la rescissione e la rottura del contratto.

Art. 18 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituiti oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo ovvero integrativo Regionale o Provinciale applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato,.

L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'impresa appaltatrice dovrà avere tutte le caratteristiche di impresa in grado di assicurare i servizi oggetto della gara. La ditta è tenuta a rispetto delle norme di legge sulle assunzioni obbligatorie. La ditta garantisce altresì all'Amministrazione la non applicazione della disposizione dell'art 1676 del Codice Civile, impegnandosi a rimborsare in ogni momento e per qualsiasi motivo ai propri dipendenti i crediti da loro vantati.

In caso di non ottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sul canone mensile, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e salvo sempre l'applicazione della speciale penale da € 100 ad € 300,00 prevista per ogni inadempimento del presente Capitolato, oltre alla possibilità per il Comune di rescindere e di rompere il rapporto contrattuale in caso di gravi inadempienze. Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni al Comune, ne' ha titolo a risarcimento dei danni.

L'impresa appaltatrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.,136 e successive modifiche.

L'impresa appaltatrice si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia di inadempimento della propri controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.


Art. 19 – RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei casi previsti dal presente Capitolato e per tutti gli altri casi contemplati dalla vigente legislazione, che s'intende richiamata.

Qualora il recesso avvenga per colpa dell'impresa appaltatrice o per ritardi, inadempimenti o difetti d'esecuzione del servizio, ogni maggiore costo delle opere richieste ad altre ditte, comprese le eventuali spese per atti simili, resta a carico della ditta aggiudicataria, mentre gli eventuali utili restano a favore del Comune appaltante, salva l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni.

S. Stino di Livenza 21 settembre 2015

Per accettazione: _____



Il Responsabile del Servizio
Polit. Gest. Del Bello